



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

SERVIZIO

Numero 1 Settoriale del 11/01/2022

Numero 8 Reg. Generale del 11/01/2022

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Cosimo ALEMANNO**, Responsabile del 3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Rilevato che la riforma contabile degli Enti territoriali di cui al d.lgs n. 118/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180 comma 3, lettera d) del Tuel secondo le modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art. 195 comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del d.lgs 118/2011).

Visti, per l'effetto della succitata riforma:

- l'articolo 195, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'Ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile ferma restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1 che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
- l'articolo 209, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000 e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del d.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.

Preso atto quindi che a far data dal 1° gennaio 2015 il nuovo ordinamento contabile obbliga a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate destinate al pagamento di spese correnti secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto, in particolare, il punto 10.6 del citato principio contabile applicato all. 4/2, il quale prevede quanto segue: *“All'avvio dell'esercizio, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'Ente alla data del 31 dicembre, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre relativo a capitoli*

vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati. Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, l'Ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo. A tal fine l'Ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio”

Atteso che la quantificazione di tali somme avviene, in ossequio al punto 10.6 del principio contabile:

- in misura non inferiore alla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre dell'anno di riferimento (ivi comprese eventuali quote di avanzo vincolato connesse alla cancellazione dei residui tecnici) ed i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data;
- per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione contabile, si considera anche il Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre relativo ai capitoli vincolati;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 31/SEZAUT/2015 del 9 novembre 2015, la quale ha stabilito che:

- *devono intendersi vincolate di cassa tutte le entrate vincolate sotto il profilo della competenza, ovvero quelle entrate per le quali sussiste una specifica destinazione a garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata di natura irreversibile;*
- *non sono sottoposte al vincolo di cassa le entrate il cui vincolo di competenza deriva da una formale decisione dell'Ente, stante la reversibilità della decisione stessa, ivi comprese le quote di cofinanziamento di specifici interventi derivanti dall'Unione europea o dallo Stato;*
- *non sono altresì sottoposte al vincolo di cassa le entrate genericamente destinate ad investimenti.*

Precisato che, in caso di pagamento di interventi con risorse proprie dell'Ente prima dell'introito del trasferimento o dell'entrata vincolata le somme successivamente acquisite sono da considerarsi entrate libere.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere alla quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del **1° gennaio 2022** da comunicare al tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011).

Preso atto che non tutte le entrate aventi specifica destinazione che hanno vincoli a livello di Bilancio di competenza hanno anche vincoli a livello di cassa e che, vincolate in termini di cassa, sono solo le entrate da prestiti, da trasferimenti pubblici e da Legge; che inoltre sono escluse le entrate dove i vincoli sono formalmente imposti dall'Ente (contributo da privati, alienazioni, monetizzazioni, permessi di costruire, ecc.).

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di individuare le seguenti entrate di natura vincolata di cassa:

Cod	Entrata vincolata	Importo
1	Mutuo credito sportivo	€ 33.800,84
2	Trasferimenti per emergenza covid-19	€ 397.590,11
3	Trasferimenti per l'agricoltura	€ 107.421,59

Vista la suddetta quantificazione dei fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2022 per € **538.812,54**;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI QUANTIFICARE**, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2022, determinati secondo lo schema di seguito

riportato:

cod	Entrata vincolata	Importo
1	Mutuo credito sportivo	€ 33.800,84
2	Trasferimenti per emergenza covid-19	€ 397.590,11
3	Trasferimenti per l'agricoltura	€ 107.421,59

2. **DI DARE ATTO** che il fondo di cassa al 1° gennaio 2022, pari ad € **5.426.315,57** è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;
4. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione all'albo pretorio *on line* ed al Tesoriere comunale.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 25

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/01/2022 al 26/01/2022
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.